



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 217

del 03/07/2025

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: FORNITURA N. 2 LICENZE SOFTWARE DI PRODOTTI AUTODESK (PIANO DI NOLEGGIO N. 110003646574), PER IL PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTE DAL 9 LUGLIO 2025 E DI N. 13 LICENZE SOFTWARE DI PRODOTTI ADOBE (CODICE LICENZA VIP N. 54FBAA4231D6DEE8367A), PER LE ESIGENZE CONSILIARI, PER IL PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTE DAL 27 AGOSTO 2025. RINNOVO, PER IL PERIODO DI TRE ANNI, DELL'OPZIONE VALUE INCENTIVE PLAN DI ADOBE - LIVELLO VIP SELECT 2 IN SCADENZA IN DATA 27/07/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, ALLA ONE TEAM S.R.L. DI MILANO - DECISIONE DI CONTRARRE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- dell'Ufficio di presidenza 11 novembre 2024, n. 386 *"III Provvedimento organizzativo Anno 2024: conferimento incarichi dirigenziali"*, che ha, tra l'altro, attribuito alla sottoscritta l'incarico triennale di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2024, n. XII/662, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2025-2026-2027 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 dicembre 2024, n. 423, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2025-2026-2027;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"* e comma 4, che riferisce alle sole procedure negoziate i criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 21 che disciplina il ciclo di vita digitale dei contratti e gli articoli 25 e 26, che disciplinano le piattaforme di approvvigionamento digitale e le loro caratteristiche tecniche, ai fini della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui al libro I, parte II del Codice;

- Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 3 febbraio 2025, n. 29 recante *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2025 – 2026 (anno 2025): approvazione"* e , in particolare, la tabella di cui al paragrafo 6.19 (Ulteriori misure di prevenzione della corruzione) della *"Sottosezione-Rischi corruttivi e trasparenza anni 2025-2027"*;

VISTO il decreto del Segretario generale 23 dicembre 2024, n. 543, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

DATO ATTO che il Consiglio regionale ha la disponibilità e utilizza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, per le proprie procedure di acquisto la piattaforma certificata di approvvigionamento digitale denominata SINTEL di Regione Lombardia;

VISTO il decreto dirigenziale 8 febbraio 2024, n. 39, recante *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000"*;

VISTE le comunicazioni elettroniche:

- 23 maggio 2025 (prot. CRL.2025.0008698 del 10/06/2025), con cui il responsabile della U.O. Amministrazione digitale ha chiesto il rinnovo, per il periodo di dodici mesi decorrente dal 27 agosto 2025, di n. 1 licenza del software Adobe Photoshop CC for teams MLP EU Languages GOV LIC SUB New 1 User Level 2, in dotazione alla propria struttura;
- 26 maggio 2025 (prot. CRL.2025.0008025), con cui il dirigente del servizio Comunicazione istituzionale e Corecom ha chiesto il rinnovo, per il periodo di dodici mesi decorrente dal 27 agosto 2025, dei seguenti prodotti software:
 - n. 3 licenze del software Adobe Creative Cloud, per le esigenze del U.O. Pubblicazioni e Centro Stampa;
 - n. 1 licenza del software Adobe Photoshop CC for teams MLP EU 3 Languages GOV LIC SUB New 1 User Level 2, per le esigenze del Corecom;
 - n. 2 licenze del software Suite Adobe Creative Cloud edizione "Tutte le applicazioni + Adobe Stock" per le esigenze della U.O. Web Master, Comunicazione integrata;
- 27 maggio 2025 (prot. CRL.2025.0008091), con cui il dirigente del Servizio Commissioni permanenti e speciali ha chiesto il rinnovo, per il periodo di dodici

mesi decorrente dal 27 agosto 2025, di n. 1 licenza del software Adobe Photoshop CC for teams MLP EU Languages GOV LIC SUB New 1 User Level 2 per le esigenze della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità;

- 28 maggio 2025 (prot. CRL.2025.0008181), con cui il dirigente del Settore stampa ha chiesto il rinnovo, per il periodo di dodici mesi decorrente dal 27 agosto 2025, di n. 3 licenze del software Adobe Creative Cloud, edizione "Tutte le applicazioni +Adobe stock", per le esigenze della propria struttura;
- 30 maggio 2025, con cui il dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e Risorse strumentali (Logistica) ha chiesto il rinnovo, per il periodo di dodici mesi decorrente dal 9 luglio 2025, di n. 2 licenze del software AutoCAD - including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal Switched From M2S Multi-User 2:1 Trade-In, per le esigenze della propria struttura e della Logistica;

VISTA, altresì, la richiesta di acquisizione (RDA) n. 22 del 13 giugno 2025, aggiornata in data 22 giugno 2025, con la quale la sottoscritta, raccolte le necessità trasmesse dalle diverse strutture, ha:

- espresso la necessità di acquisire, in un'unica procedura da svolgere sulla piattaforma elettronica certificata Sintel, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi, la fornitura, complessivamente, di n. 2 licenze del software AutoCAD - including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal Switched From M2S Multi-User 2:1 Trade-In, per il periodo di dodici mesi decorrente dal 9 luglio 2025 e di n. 13 licenze software di prodotti Adobe, già attive con codice licenza VIP n. 54FBAA4231D6DEE8367A, per le esigenze consiliari, per il periodo di dodici mesi decorrente dal 27 agosto 2025 e il rinnovo, per il periodo di tre anni, dell'opzione Value Incentive Plan di Adobe - Sconto livello VIP Select: Livello 2, in scadenza in data 27/07/2025;
- stimato la spesa complessiva massima per l'acquisizione della suddetta fornitura in euro 12.360,00 (oltre IVA), come aggiornata in data 22 giugno 2025, a seguito di una prima consultazione tramite richiesta di preventivi conclusasi con esito negativo, e individuato la relativa copertura finanziaria;
- individuato le modalità di svolgimento della fornitura e i relativi obblighi in capo al Fornitore;
- individuato alcuni operatori economici noti all'Amministrazione che operano nel settore, qualificati e iscritti nell'elenco telematico dei Fornitori della piattaforma elettronica certificata Sintel, per la categoria merceologica di riferimento;
- dichiarato che non vi sono convenzioni ARIA S.p.A. o Consip attive per l'erogazione della fornitura delle licenze di che trattasi;

ACQUISITI AGLI ATTI della RDA n. 22/2025 i seguenti pareri:

- 16 giugno 2025, con cui l'u.o. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, in base a quanto riportato nella RDA, ha rilevato che non sussistono rischi di natura interferenziale, in quanto l'attività verrà svolta interamente online e che, pertanto, non occorre redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), come indicato dai commi 1 e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- 16 giugno 2025, con cui il responsabile della unità organizzativa Amministrazione digitale, dato atto che la richiesta di acquisizione è relativa al rinnovo di licenze per software già installati e utilizzati su alcune PDL dell'Ente, non ha ravvisato incompatibilità con il sistema informatico del Consiglio regionale;

- 17 giugno 2025, con cui l'Ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA, in base a quanto riportato nella RDA e nei suoi allegati, che non è necessaria la designazione del Fornitore come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e ha indicato specifiche clausole relative al Trattamento di dati personali e al Patto di riservatezza da inserire nel contratto;

DATO ATTO che le prestazioni non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice e dalla giurisprudenza in materia;

RITENUTO di acquisire la fornitura in argomento ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi tramite la piattaforma di negoziazione telematica di Regione Lombardia *Sintel*;

DATO ATTO che:

- in data 24 giugno 2025 la sottoscritta, in qualità di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, ha approvato, mediante sottoscrizione digitale, il Foglio patti e condizioni;
- in data 24 giugno 2025 è stata trasmessa, tramite la piattaforma certificata Sintel, la richiesta di presentazione di preventivo (ID Sintel 203991494) per l'esecuzione del servizio in oggetto, da affidare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, ai seguenti operatori: Blo Italia Srl di Cormano (MI), Var Group Spa di Empoli (FI), C2 di Cremona (CR), One Time Srl di Milano (MI), Graphiland Italia Srl di Reggio Emilia (RE);
- entro il termine di scadenza fissato (ore 11:00 del 27 giugno 2025), è pervenuta unicamente l'offerta di One Time Srl di Milano (ID offerta 1751011402020);
- alla medesima data, la sottoscritta in qualità di RUP, verificata la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa prodotta e valutata l'offerta economica presentata dall'operatore economico, ha proposto di affidare la fornitura in argomento alla società ONE TEAM SRL di Milano, alle condizioni del Foglio patti e condizioni e relativi allegati e al prezzo complessivo offerto di euro 12.035,00 (oltre IVA), ritenuto congruo e conveniente;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla procedura di affidamento (prot. CRL.2025.0008737, CRL.2025.0008736, CRL.2025.0008728, CRL.2025.0008732 e CRL.2025.0008722 tutte del 10 giugno 2025 e CRL.2025.0008800 e CRL.2025.0008860 entrambe dell'11 giugno 2025);

RITENUTO di:

- affidare il servizio in argomento a ONE TEAM S.r.l., con sede legale a Milano, codice fiscale e partita IVA 12272790150, alle condizioni e modalità prescritte dal Foglio patti e condizioni e relativi allegati, ai prezzi dettagliati nell'offerta economica e al corrispettivo complessivo offerto di euro 12.035,00 (oltre IVA);
- impegnare in favore di ONE TEAM S.r.l. la spesa complessiva di euro 14.682,70 (IVA inclusa), sull'annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027 al capitolo 8501 "Noleggio hardware, software e licenze d'uso", codifica di V livello U.1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software";

DATO ATTO che il Fornitore procede all'emissione di distinte fatture in forma anticipata, suddivise in base alle strutture consiliari di destinazione delle licenze, come

indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), del Foglio patti e condizioni, all'avvenuta consegna e attivazione/rinnovo, con esito positivo, dell'opzione Value Incentive Plan di Adobe (cd. trial commitment) e delle licenze, previo benestare da parte dei singoli direttori dell'esecuzione del contratto, individuati all'articolo 4 del medesimo Foglio patti e condizioni, per quanto di competenza;

DATO ATTO altresì che:

- il pagamento del corrispettivo contrattuale è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010;
- trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione del preventivo avverrà con le modalità di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice e del decreto dirigenziale 39/2024, sopra richiamato, e pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- come disciplinato dall'Allegato I.4 del Codice, il contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo;

RITENUTO di individuare i seguenti Direttori dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), competenti per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa e per la liquidazione delle fatture:

- a) il dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e Risorse strumentali, per le licenze relative alla Logistica;
- b) il dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale e Corecom, per le licenze relative alla U.O. Pubblicazioni e Centro Stampa e al Corecom;
- c) il dirigente del Settore stampa, per le proprie licenze;
- d) il dirigente dell'Ufficio comunicazioni ed eventi, per le licenze relative alla U.O. Web Master, Comunicazione integrata;
- e) il dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT, per le licenze relative alla U.O. Amministrazione digitale;
- f) il dirigente del Servizio Commissioni permanenti e speciali, per le licenze relative alla Commissione speciale Antimafia;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare la fornitura in oggetto a ONE TEAM S.r.l., con sede legale a Milano - codice fiscale e partita IVA 12272790150 - ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, alle condizioni e modalità di cui al Foglio Patti e condizioni e relativi allegati, ai prezzi dettagliati nell'offerta economica del 27 giugno 2025 (ID Sintel 1751011402020) e al corrispettivo complessivo offerto di euro

12.035,00 (oltre IVA al 22%), come riportato dal rapporto delle attività generato dalla piattaforma Sintel ID 1986643_2025, unito agli atti;

2. di impegnare in favore di ONE TEAM S.r.l. la spesa complessiva di euro 14.682,70 (IVA inclusa), sull'annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027 al capitolo 8501 "Noleggio hardware, software e licenze d'uso", codifica di V livello U.1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software";
3. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio Patti e Condizioni disciplinante il servizio in oggetto, approvato dalla sottoscritta in qualità di responsabile unico del progetto, mediante sottoscrizione digitale, e accettato dal Fornitore tramite sottoscrizione digitale in sede di procedura;
4. di individuare i seguenti Direttori dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC):
 - a) il dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e Risorse strumentali, per le licenze relative alla Logistica;
 - b) il dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale e Corecom, per le licenze relative alla U.O. Pubblicazioni e Centro Stampa e del Corecom;
 - c) il dirigente del Settore stampa, per le proprie licenze;
 - d) il dirigente dell'Ufficio comunicazioni ed eventi, per le licenze relative alla U.O. Web Master, Comunicazione integrata;
 - e) il dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT, per le licenze relative alla U.O. Amministrazione digitale;
 - f) il dirigente del Servizio Commissioni permanenti e speciali, per le licenze relative alla Commissione speciale Antimafia;
5. di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, stante l'immediata efficacia del presente decreto, disponendo nelle more l'esecuzione in via d'urgenza in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'attivazione delle licenze autocad;
6. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Foglio patti e condizioni relativo alla fornitura n. 2 licenze software di prodotti Autodesk, già attive e contenute nel piano di noleggio n. 110003646574, per il periodo di dodici mesi decorrente dal 9 luglio 2025 e di n. 13 licenze software di prodotti Adobe, già attive con codice licenza VIP n. 54FBAA4231D6DEE8367A, per le esigenze consiliari, per il periodo di dodici mesi decorrente dal 27 agosto 2025 – Rinnovo, per il periodo di tre anni, dell'opzione Value Incentive Plan di Adobe – Sconto livello VIP Select: Livello 2, in scadenza in data 27/07/2025.

INDICE

Art. 1 - Definizione delle parti, oggetto e durata contrattuale.....	2
Art. 2 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento.....	2
Art. 3 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.....	5
Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti operativi	6
Art. 5 - Penali	6
Art. 6 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile	8
Art. 7 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023	8
Art. 8 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.....	9
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art. 10 - Trattamento dei dati personali	10
Art. 11 - Patto di riservatezza	11
Art. 12 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia	11 11
Art. 13 - Divieto di <i>pantouflage</i> e relative sanzioni	12
Art. 14 - Segnalazione di illeciti nell'Amministrazione da parte dei lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi (c.d. whistleblowing) .	12
Art. 15 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni	13
Art. 16 – Stipulazione del contratto	13
Art. 17 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio	14
Art. 18 - Risoluzione delle controversie e Foro competente	14
Art. 18 – Norma finale	14

Art. 1 - Definizione delle parti, oggetto e durata contrattuale

1. **Amministrazione**, nel prosieguo denominata anche '**Consiglio regionale**', è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale n. 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, C.A.P. 20124, a Milano.
2. **Fornitore**, nel prosieguo denominato anche '**Aggiudicatario**', è l'operatore economico individuato all'esito della procedura di affidamento.
3. Il presente Foglio patti e condizioni ha per oggetto la fornitura di:
 - a) **n. 2 licenze del software AutoCAD** - including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal Switched From M2S Multi-User 2:1 Trade-In, **già attive e contenute nel piano di noleggio n. 110003646574 – Seriale ID abbonamento: 572-22985614**. Il fornitore dovrà eseguire tutte le operazioni necessarie per il rinnovo della validità delle 2 licenze, contattando direttamente la società fornitrice Autodesk;
 - b) **n. 13 licenze software di prodotti Adobe, già attive con codice licenza VIP n. 54FBAA4231D6DEE8367A**. Tutte le licenze contenute nel codice VIP, come dettagliate al successivo art. 2, sono già attive. Il fornitore dovrà, pertanto, eseguire tutte le operazioni necessarie per il rinnovo della validità di tutte le licenze contenute nel codice, contattando direttamente la società fornitrice Adobe.
4. Le licenze del software di cui al comma 3, **lettera a)**, hanno la durata di dodici mesi a **decorrere dal 9 luglio 2025**.
5. Il **rinnovo** delle licenze dovrà avvenire tassativamente **entro** e non oltre **l'8 luglio 2025**.
6. Le licenze del software di cui al comma 3, **lettera b)**, hanno la durata di dodici mesi a **decorrere dal 27 agosto 2025**.
7. Il **rinnovo** delle licenze dovrà avvenire tassativamente **entro** e non oltre **il 26 agosto 2025**.
8. Il Fornitore deve preventivamente provvedere al **rinnovo**, per il periodo di tre anni, dell'opzione **Value Incentive Plan di Adobe** (cd. trial commitment) – Sconto livello VIP Select: Livello 2, in **scadenza in data 27/07/2025** e presentare, quindi, il proprio preventivo considerando tale scontistica.

Art. 2 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento

1. L'importo complessivo stimato del servizio, comprensivo di qualsiasi onere, a fronte della fornitura delle licenze richieste all'articolo 1, sul quale la

società dovrà formulare il proprio preventivo, ammonta a **euro 12.360,00 (oltre IVA)**, così suddiviso:

- a) Servizio Programmazione finanziaria e Risorse strumentali (Logistica): n. **2** licenze del software AutoCAD - including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal Switched From M2S Multi-User 2:1 Trade-In - **euro 600,00** cad., per complessivi euro **1.200,00** (oltre IVA);
 - b) Servizio Comunicazione Istituzionale e Corecom:
 - 1. U.O. Pubblicazioni e Centro Stampa: n. **3** licenze del software Adobe Creative Cloud – **euro 850,00** cad., per complessivi euro 2.550,00 (oltre IVA);
 - 2. Corecom: n. **1** licenza del software Adobe Photoshop CC for teams MLP EU 3 Languages GOV LIC SUB New 1 User Level 2 – **euro 370,00** (oltre IVA);
 - c) Settore stampa: n. **3** licenze del software Adobe Creative Cloud, edizione “Tutte le applicazioni + Adobe stock” – **euro 1.160,00** cad., per complessivi euro 3.480,00 (oltre IVA);
 - d) Ufficio comunicazioni ed eventi (U.O. Web Master, Comunicazione integrata): n. **2** licenze del software Suite Adobe Creative Cloud – **euro 850,00** cad., per complessivi euro 1.700,00 (oltre IVA) e n. **2** licenze del software Suite Adobe Creative Cloud edizione “Tutte le applicazioni + Adobe Stock” - **euro 1.160,00** cad., per complessivi euro 2.320,00 (oltre IVA);
 - e) Ufficio Contratti e ICT (U.O. Amministrazione digitale): n. **1** licenza del software Adobe Photoshop CC for teams MLP EU Languages GOV LIC SUB New 1 User Level 2 – **euro 370,00** (oltre IVA);
 - f) Servizio Commissioni permanenti e speciali (Commissione speciale Antimafia): n. **1** licenza del software Adobe Photoshop CC for teams MLP EU Languages GOV LIC SUB New 1 User Level 2 – **euro 370,00** (oltre IVA).
2. Il corrispettivo si riferisce al servizio oggetto della procedura eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali e include tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.
3. Il Fornitore procederà all'emissione di **distinte fatture in forma anticipata, suddivise in base alle strutture consiliari di destinazione delle licenze**, come indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), all'avvenuta consegna e attivazione/rinnovo, con esito positivo, dell'opzione Value Incentive Plan di Adobe (cd. trial commitment) e delle licenze, previo benestare da parte dei singoli direttori dell'esecuzione del contratto, individuati all'articolo 4, per quanto di competenza.

4. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 9.
5. La fattura deve essere emessa secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 "*Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*", e riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: **Consiglio regionale della Lombardia**
 - Sede: via Fabio Filzi, 22 – Milano (MI)
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): **UFIRHM**
 - Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): **80053570158**
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): **2023.XII.6.5.3.15**
 - CIG contratto (campo 2.1.2.7): comunicato in seguito al Fornitore;
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): **S** "*Scissione dei pagamenti*".
6. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
7. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
8. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio in particolare per il pagamento delle prestazioni e per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.
10. Prima di effettuare i pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00, il Consiglio regionale procede alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 3 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 119 del Codice, fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del suindicato articolo. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 del Codice, qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento del presente servizio è tenuto a trasmettere i relativi contratti al Consiglio regionale prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. Fermo quanto previsto all'articolo 2 del presente Foglio Patti e condizioni, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, dello stesso Codice.
6. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art.119 del d.lgs. 36/2023 e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti operativi

1. Il Consiglio regionale individua i seguenti Direttori dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC):
 - a) Servizio Programmazione finanziaria e Risorse strumentali: per le licenze relative alla Logistica;
 - b) Servizio Comunicazione Istituzionale e Corecom: per le licenze relative alla U.O. Pubblicazioni e Centro Stampa e al Corecom;
 - c) Settore stampa: per le proprie licenze;
 - d) Ufficio comunicazioni ed eventi: per le licenze relative alla U.O. Web Master, Comunicazione integrata;
 - e) Ufficio Contratti e ICT: per le licenze relative alla U.O. Amministrazione digitale;
 - f) Servizio Commissioni permanenti e speciali: per le licenze relative alla Commissione speciale Antimafia.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Responsabile unico del progetto (di seguito RUP), i DEC operano in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
3. I DEC sono competenti altresì per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa, per la liquidazione delle fatture nonché per lo svincolo della garanzia definitiva.
4. L'eventuale variazione dei DEC è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore.
5. L'Amministrazione ha facoltà di nominare, su indicazione dei DEC, un assistente di quest'ultimo con funzioni operative, dandone comunicazione al Fornitore.
6. Le comunicazioni tra i DEC e il Fornitore avvengono per iscritto tramite posta elettronica certificata, in modo da garantire la verifica dell'avvenuto recapito delle stesse, al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
7. Il Consiglio regionale della Lombardia procederà, per il tramite dei DEC, all'accertamento della conformità del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Art. 5 - Penali

1. Le inadempienze, le difformità e il ritardo nell'adempimento delle attività e delle modalità di esecuzione del servizio nell'articolo 1 e 2 sono contestate al Fornitore dai DEC tramite PEC. Il Fornitore ha facoltà di

- formulare controdeduzioni, tramite PEC, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, sentito il RuP, può procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) in caso di difformità o disfunzione rispetto alle caratteristiche tecniche richieste all'articolo 2, comma 1: euro 50,00 per ogni difformità o disfunzione accertata;
 - b) qualora l'attivazione della singola licenza non avvenga entro il termine fissato all'articolo 1, commi 5 e 7, ovvero entro l'8 luglio 2025 (licenze Autodesk) ed entro il 26 agosto 2025 (licenze Adobe): l'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - c) la medesima penale di cui alla lettera b) si applica anche in caso di inutilizzabilità delle singole licenze, per ogni giorno di mancato utilizzo.
 3. Nel caso di violazione del Patto di integrità richiamato all'articolo 15, il direttore dell'esecuzione applicherà una penale dall'1% al 5% del valore del contratto.
 4. In caso di disservizio o inadempimento diversi da quelli contemplati al comma 1, il DEC può irrogare al Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, una penale da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo di euro 150,00.
 5. Le penali espresse in percentuale sono calcolate sull'importo netto contrattuale e arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso. Le penali per il ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
 6. In caso di applicazione delle penali, è fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale della Lombardia, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
 7. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni il Consiglio regionale della Lombardia può rivalersi, anche tramite trattenuta per compensazione, sui crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Consiglio regionale della Lombardia.
 8. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il Fornitore deve notificare immediatamente tale circostanza al DEC per il tramite di PEC. La richiesta di pagamento delle penali indicate nel Foglio patti e condizioni non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo al pagamento della medesima penale.
 9. In caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 6 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 5, il Consiglio regionale della Lombardia ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di applicazione di penali per un ammontare totale pari al dieci per cento dei corrispettivi contrattuali netti;
 - b) in caso di ritardata attivazione delle licenze, decorsi 15 giorni dai termini fissati all'articolo 1, comma 5 e 7;
 - c) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati dall'articolo 9;
 - d) in caso di violazione del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale richiamato all'articolo 12;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme sul subappalto di cui all'articolo 3;
 - f) in caso di violazione del Patto di integrità richiamato all'articolo 15;
 - g) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - h) in caso di verifiche con esito negativo in merito al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.
2. È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Consiglio regionale.

Art. 7 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Art. 8 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato mediante una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio regionale della Lombardia, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il regionale della Lombardia da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie relative al contratto ne determina la risoluzione.
4. Ogni strumento di pagamento utilizzato per ciascuna transazione finanziaria posta in essere dal Consiglio regionale della Lombardia e dagli altri soggetti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al contratto (società appaltatrice, subappaltatori e subcontraenti) deve riportare il codice CIG relativo al contratto.
5. A pena di nullità assoluta del contratto, il Fornitore e le imprese a qualsiasi titolo interessate dal contratto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010 e, se hanno notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, devono darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del governo di Milano.
6. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG).

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente Foglio patti e condizioni, il Fornitore, nella persona del rappresentante legale pro tempore o di suo delegato in base a valida procura, agisce come titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art. 24 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD") e, come tale, è obbligato e espressamente s'impegna al rispetto del citato RGPD, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché di qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile al servizio affidato, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le prescrizioni previste dalle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" pubblicate dall'Agid, quando applicabili, e a svolgere il servizio osservando le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza previsti dalle suddette norme, applicando tutte le idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza.
2. Nell'ambito del servizio reso, il Fornitore non può trattare dati personali di titolarità del Consiglio regionale senza l'autorizzazione del Titolare, salvo che per le finalità amministrative di stipulazione del contratto ed esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio affidato, osservando tutte le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza richiesti dalle norme citate per i trattamenti di dati personali effettuati anche con strumenti elettronici e di tutte le ulteriori idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza e adeguate al rischio correlato. Il Fornitore è responsabile per la sicurezza fisica e logica dei dati, dei documenti e delle informazioni che detenga. È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate.
3. L'eventuale comunicazione di dati personali dei dipendenti (nome, cognome e indirizzo di posta elettronica) al Fornitore da parte del Consiglio regionale è effettuata esclusivamente per consentire l'attivazione delle credenziali per l'autenticazione e l'utilizzo del software mediante inoltro

della richiesta alla società produttrice del software, che opererà anch'essa come Titolare autonomo del trattamento.

4. Il Fornitore si impegna a procedere al trattamento dei dati personali comunicati dal Consiglio regionale esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio affidato, secondo quanto previsto dal presente contratto, e a non svolgere trattamenti ulteriori e in nessun caso a divulgarli.

Art. 11 - Patto di riservatezza

1. Salvo le disposizioni di cui al precedente articolo, i dati economici, finanziari, patrimoniali o di qualunque altro genere che vengano a conoscenza del Fornitore in ragione dei servizi resi al Consiglio regionale sono da considerare riservati.
2. Il Fornitore si obbliga quindi a mantenere riservati i dati di cui al comma 1, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto e per l'assolvimento di obblighi di legge.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Il presente Patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente contratto.
5. Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al RGPD e al d.lgs. 196/2003, i dati personali conferiti dal Fornitore e dai soggetti dallo stesso incaricati per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle informative, alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento, secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 12 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale della Lombardia adottato con

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 ottobre 2022 n. 356, entrambi disponibili al seguente link:

<https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/personale/codice-disciplinare-e-di-condotta>

Art. 13 - Divieto di *pantouflage* e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Art. 14 - Segnalazione di illeciti nell'Amministrazione da parte dei lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi (c.d. *whistleblowing*)

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale della Lombardia, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza.
2. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il

consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.

3. L'aggiudicatario è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione "Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing)", la "Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023", con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web "Segnalazione illeciti", nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 15 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni

1. Il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione dell'UdP 28 ottobre 2015, n. 400.
2. In esso i riferimenti ai d.lgs. 163/2006 e al d.lgs. 50/2016, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice, ai sensi dell'art. 226, comma 5, del Codice stesso.
3. Il Fornitore ha l'onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subfornitori. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subfornitori.
4. La violazione degli obblighi del Patto da parte del Fornitore comporta, alternativamente o cumulativamente, l'applicazione di una penale di cui all'articolo 5, comma 3, la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
5. Il Consiglio può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 16 – Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato, per corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023 ed è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro (articolo 1, comma 2, Allegato I.4 al Codice).

Art. 17 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata destinate al Consiglio regionale della Lombardia devono essere spedite all'indirizzo:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Art. 18 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Per ogni controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Libro V, Parte I, Titolo II del Codice, in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Esperiti non utilmente tali rimedi, in caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 19 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell'aggiudicazione.

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 DEL C.C.

Sono individuate, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile, le clausole di cui agli articoli 5 (Penali), 6 (Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile), 7 (Risoluzione ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023), 8 (Recesso ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023), 10 (Trattamento dei dati personali), 11 (Patto di riservatezza), 12 (Rispetto del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale), 15 (Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni), 16 (Stipulazione del contratto) e 17 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente Foglio patti e condizioni.

Firma digitale per accettazione